

Appunti sui riflessi amministrativi della XII disposizione transitoria e finale  
*È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*

1 Forse devo giustificare la mia presenza, perché temo che nel programmare un tema così attuale, agli organizzatori sia sfuggita una dissuasiva occhiata all'anagrafe.

Ho conosciuto il prof. Pizzolato sr nel secolo scorso, anzi nel passato millennio, nello studio di un vecchio notaio; ci aveva convocato un vecchio costituente, il prof. Giuseppe Lazzati, insieme ad altri sette da lui selezionati da esperienze diverse, ma uniti dalla comune ammirazione per gli affreschi senesi del buon governo e per la definizione dantesca dalla città, costruita con tenace pazienza da *quei che un muro ed una fossa serra*, ma nel contempo convinti delle buone ragioni di Galileo che condannato dai santi inquisitori mormorava sommessamente *la terra gira lo stesso*.

Non soltanto la terra, gira anche la storia: i sussulti agonici di ambiziose civiltà in declino facevano crollare muri e riempire fossati riecheggiando bibliche profezie per il vecchio costituente che vi ravvisava un appello a costruire la città dell'uomo di oggi sul solido fondamento della carta costituzionale italiana, colmando appunto i fossati e magari prendendo atto che il muro di Berlino era caduto e che un'alta Autorità morale aveva proclamato *pacem in terris*, pace agli uomini di buona volontà.

Ricordo quell'incontro, a giustificare l'adesione senza incertezze all'invito di Pizzolato jr per l'antica amicizia, per l'idem sentire con suo padre, consentitemi di aggiungere che il collegamento con Bergamo è sempre stato per Brescia più importante che con Milano, ed a maggior ragione con Roma, non posso dimenticare la cerniera sebina, ed il ruolo di Lovere nella resistenza bresciana: nello studio di mio padre avevo imparato tanti nomi a lui cari, Ambiveri, Bernareggi, Bruni, Pezzini, Stuani, Vicentini, don Guido Sala, e al tavolo di mia mamma don Andrea Spada, che con lei e don Mario Pasini diresse per alcuni anni Madre ...

Nell'apprendere poi che l'incontro sarebbe stato coordinato dal collega ed amico Carlo Salvioni, cui mi lega la comune nostalgia per la limpida figura di Guido Alberini con il quale abbiamo avviato a Brescia una difficile transizione – mi è parso di adempiere un dovere.

2 Confido quindi nella vostra comprensione e pazienza, anche se, purtroppo, assorbito in queste settimane da impegni professionali non rinviabili, vengo, impreparato. Tra l'altro, Filippo mi ha mandato tempestivamente il programma del convegno, ma rileggendolo vedo che ne dovremmo correggere il titolo: la XII disposizione rientra tra quelle transitorie e finali, ma soltanto il 2° comma è transitorio, il 1° deve dirsi più esattamente *finale*, non transitorio: soltanto finale, cioè conclusivo, quasi un testamento, certo un preambolo ispiratore, non diversamente dall'art.139 sulla non revisionabilità della forma repubblicana: questa disposizione dichiara la Repubblica incompatibile col fascismo, e non col fascismo storico – ci ha già pensato e provveduto la resistenza - ma col fascismo in sé, con qualsiasi forma di fascismo.

E' pur vero infatti che questa norma è indicata nel testo ufficiale della carta costituzionale come la XII delle disposizioni transitorie e finali; ma nel testo approvato dall'Assemblea essa è la prima delle disposizioni *finali*; solo in sede di coordinamento postassembleare l'ordine è stato modificato con l'inopinata aggiunta del termine "transitorie", valido sì per le altre disposizioni, ma in qualche misura inappropriato e comunque arbitrario per questa, approvata esclusivamente come *finale*, vorrei quasi dire come una estrema

raccomandazione, in articolo mortis. Un vecchio partigiano che negli anni 80 ha presieduto la Corte costituzionale, Ettore Gallo, l'ha testimoniato nell'ordinanza 323/1988: *la XII disposizione è da definirsi "finale" e non "transitoria"*.

Finale, estrema come appunto un testamento: opportunamente nelle relazioni avete oggi cercato le radici, la matrice, del fascismo da una parte, dell'ordine democratico – della costituzione – dall'altro. Ne abbiamo la riprova proprio in queste ore, in questa crisi, in questa svolta se cerchiamo di leggere sotto proclami e invettive le doglie del parto: contro la dottrina del fascismo che proclamava tutto nello Stato, la Costituzione che pur riconosce ed afferma il valore fondante delle articolazioni non soltanto istituzionali ma sociali e politiche, nel momento della verità pone con l'art.67 al centro delle decisioni la Nazione ma secondo la coscienza della persona.

3 Esattamente il legislatore ordinario intitola la L.20.6.1952 n.645 *Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)*: l'accento sul primo comma evidenzia la distinzione: norma transitoria è quella del secondo comma, e ne vedremo la ragione, per il primo non avrebbe senso nemmeno la vecchia distinzione tra norme programmatiche ed immediatamente precettive: prima peraltro di parlarne consentite una sommaria analisi del testo costituzionale, a partire dalla terminologia usata.

Il divieto colpisce il disciolto partito fascista: perché *disciolto* e non sciolto, dissolto, soppresso? Se l'avessero scritto all'indomani del 25 luglio, il termine esatto non avrebbe potuto essere che *dissolto*, svanito nel nulla, perché nel nulla si era dissolta la parentela sabauda lasciando sul campo la patacca del collare dell'Annunziata, nel nulla la gioiosa macchina da guerra degli alti ufficiali, pronti sì, ma alla precipitosa fuga col re; nel nulla l'alta magistratura che secondo le cronache giuridiche aveva inondato palazzo Venezia con lacrime di commozione al canto di giovinezza, nel nulla i 300 vescovi che avevano assiepatato lo stesso palazzo inneggiando alla battaglia del grano, e alla difesa della famiglia

Forse, dopo il 25 aprile il termine appropriato potrebbe essere *soppresso*, perché si deve pur riconoscere che il PNF non finì di morte naturale. Accettiamo la sobria definizione dei Costituenti, i quali senza rivendicare responsabilità o meriti si sono serviti di quel termine asettico (usato ripetutamente anche per i sopravvissuti del *disciolto* Senato monarchico), preoccupandosi piuttosto della sostanza, e cioè in qualsiasi forma – partito storico, associazione, società, casa Pound o forme innominate.

4. Finale o transitoria, al n.1 o al XII, la disposizione è chiara, immediatamente precettiva, e non meramente programmatica, avrebbe dovuto, dovrebbe esser chiara per tutti. Ma la dichiarata natura transitoria aveva indotto l'altr'anno l'astuta ingenuità di 5 senatori<sup>1</sup> a proporre la pura e semplice abrogazione, probabilmente sull'onda della spending review: si eliminerebbe infatti il pesante contenzioso provocato dalle odiose contestazioni democratiche contro la presentazione di liste elettorali che invece di mascherarsi dietro etichette di comodo si dichiarano onestamente fasciste.

---

<sup>1</sup> Aprile 2011: Eccher, Di Stefano, Totaro, Bevilacqua, Bornacin (PdL): *nessuno di noi* – replicano all'indignato pres.Schifani – *ha mai pensato di avviare una battaglia ideologica fuori dal tempo e dalla storia. Il nostro ddl si prefigge di intervenire su una norma transitoria che per sua stessa natura era destinata secondo la volontà dei padri costituenti a valere per un tempo limitato.*

In effetti, giurisprudenza anche recente<sup>2</sup> fa stato di casi non isolati di liste elettorali dichiaratamente fasciste, con programmi, parole, simboli esplicitamente fascisti. Proprio il mese scorso, il Consiglio di Stato<sup>3</sup> ha dovuto riformare una decisione del TAR di Pescara che aveva legittimato la candidatura di un MFL, *movimento fascismo e libertà*, a conferma se pur fosse necessario, non soltanto che il fascismo è tutt'altro che morto, ma altresì che il problema è tutt'altro che definitivamente chiaro in tutto il mondo giudiziario, anche perché la giurisprudenza soprattutto penale è andata scrupolosamente circoscrivendo, delimitando gli ambiti di illegittimità.

5 Il divieto è attualizzato dal legislatore ordinario nel 1952 con la legge 645, che condanna e punisce:

- a) *La riorganizzazione del disciolto partito fascista*, attraverso associazioni, movimenti gruppi di persone perseguendo finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, o esaltando esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.
- b) *L'Apologia del fascismo*.
- c) La propaganda per la costituzione di associazioni o gruppi caratterizzati da finalità fasciste o razziste;
- d) La partecipazione a pubbliche riunioni e manifestazioni fasciste o naziste;

La stessa legge prevede altresì che il Governo faccia conoscere soprattutto ai giovani nelle scuole con apposite pubblicazioni l'attività antidemocratica del fascismo.

6 Per quanto qui interessa, le ricadute della legislazione, costituzionale ed attuativa, ordinaria, contro i rigurgiti del fascismo, sono duplici, giudiziarie ed amministrative

La casistica giudiziaria è copiosa, anche di natura civilistica (specie in materia successoria) e, come s'è visto, amministrativa, ma soprattutto penale: terribile la vicenda degli armadi della vergogna. Per quanto qui interessa, non sono penalista, ma so che l'apologia di fascismo è *reato di pericolo*, e contro i pericoli ci si premunisce: chi, come e quando deve predisporre le difese? Entrano in gioco funzioni e responsabilità delle Amministrazioni, con l'altalena delle competenze, il tema appunto che avete proposto dei riflessi amministrativi della disposizione c.d. transitoria.

Consentitemi di partire dalla conclusione, partendo dalla premessa: se dobbiamo, come credo, considerare questa disposizione come veramente finale, quasi cioè il testamento dei Costituenti, non possiamo ridurre l'eredità ad un lascito di etichette: poco importa che il potere – il governo della città o del paese, l'associazione o il partito - si definisca, si etichetti testualmente o meno come fascista, se nella sostanza dei programmi, dei comportamenti, delle azioni concrete, è razzista, discrimi-

<sup>2</sup> T.A.R. Lombardia 1767/2011; Piemonte 1599/2009 e 466/2010; Abruzzo 2012

<sup>3</sup> C.Stato, Sez.V 6.3.2013 n.1355.

natore, prevaricatore.

D'altra parte, se democrazia è la ragione dei più, l'unica, autentica ed efficace difesa contro il fascismo prima ancora di un tempestivo funzionamento della giustizia, è nella crescita culturale del Paese: non occorre sottolineare la vanità di precetti velleitari, e saranno sempre tali quelli non largamente condivisi.

..... Comunque, divieti e ordini hanno senso se muniti di sanzione, e garantiti da custodi consapevoli del pericolo, e intenzionati a difenderne il Paese.

7. Il problema delle scelte nella scarsità di mezzi, prima ancora che oggettivo è nella titolarità delle scelte: a chi compete destinare i quattro soldi al pellegrinaggio ad Auschwitz piuttosto che al carnevale di Venezia? A chi compete l'abbonamento ad una rivista piuttosto che a un dizionario?

Patronato di iniziative

La scuola – libri di testo

Ruolo della toponomastica, monumenti

Il mausoleo di Arcinazzo

Patrimonio immobiliari della P.A. e concessione di sedi a partiti e movimenti

P.A. e giustizia: p.c. nei processi per apologia

8. Apparentemente il secondo comma non comporta difficoltà interpretative se non per le sue genericità, sia per quanto concerne la determinazione (a livello nazionale, locale?) dei *capi responsabili del regime fascista*, sia per la durata (non superiore al quinquennio, ma teoricamente anche soltanto simbolica): sarebbe tuttavia errato banalizzarne la lettura in chiave punitiva, come cioè se i Costituenti intendessero aggiungere una limitazione dell'elettorato attivo e passivo alle sanzioni tradizionali, personali o pecuniarie.

Anzitutto va detto subito che si tratta di una sanzione autonoma, e non aggiuntiva: sanzione politica per una colpa, un comportamento politico; ma parlarne qui aprirebbe un dialogo sui massimi sistemi: nullum crimen sine pena, nulla pena sine previa lege penale. A Brescia, la Croce bianca propone il mese prossimo un .

eccezionale filmato sul processo di Norimberga, ne discuteremo con il giudice costituzionale Frigo.

Qui basti accennare al problema e collegare la lettura di questo comma, apparentemente transitorio, con l'art.67 che rivendica la natura personalissima dell'azione politica, vietando ogni vincolo di mandato , e quindi liberando moralmente i parlamentari da ogni ordine di scuderia.

9. *Apparentemente transitorio*: sia lecito inquadrare anche il secondo comma nella natura, nella finalità dell'intera disposizione transitoria che, ripetiamo, era la prima approvata dalla Costituente a conclusione dei lavori, quasi rappresentando una rilettura dell'intera Carta, una conferma della sua ispirazione fondamentale.

Ingenuità? Non sarà inutile ricordare che le ferite del fascismo erano tutt'altro che rimarginate: i processi testimoniavano non solo la gravità dei crimini ma Calamandrei evidenziava sulla sua rivista lo scrupolo della magistratura nel disquisire sulla gravità dell'efferatezza, giungendo a negarla in episodi incredibili, nell'evidente intento di salvare i responsabili. Ebbene, quasi con un colpo d'ala di generosità hanno sancito la conclusione dei loro lavori chiedendo al Paese di voltar pagina senza indugio: entro cinque anni al massimo tutti gli italiani, senza distinzione, senza recriminazioni sul passato, dovevano essere cittadini attivi, con ogni diritto anche politico, di elettorato attivo e passivo.

Ottimismo, copertura e cancellazione di comuni colpe, o pericolosa ingenuità? Certamente, non vorremmo credere a quanto ci testimonia anche qui la relazione Berizzi sulle truci bande nere, ma qual è l'autentico rimedio?

Si parva licet, se non crediamo nella resurrezione, vana è la nostra fede: forse il preambolo che per evitare che il nome di Dio fosse motivo di divisione, La Pira era stato indotto a rinunciare rientrava laicamente in questa coraggiosa "disposizione transitoria", nel coraggio cioè di considerare transitorio il fascismo.